

- I. **E** Stato abusivamente chiamato aumento di Moneta ciò che non è se non la vera prestazione, e restituzione precisa del denaro dedotto in obbligazione. (1.)
- II. Hanno gli Autori in ogni tempo riconosciuto giustissimo, e dovuto il così detto aumento di Moneta, ma questa materia è stata trattata variamente in tempi diversi.
- III. Gli Autori anteriori al Secolo decimo settimo la trattavano in termini, che le parti corrispondevano al loro tutto (2.), e fra questi il Bartolo (3.), seguendo la distinzione già immaginata da altri Scrittori della Moneta specifica, e generica, fu autore della subalterna distinzione del valore intrinfeco, ed estrinfeco, concedendo l' aumento della Moneta specifica, quando se ne fosse mutato il di lei valore intrinfeco; e subdistingueva nella mutazione del suo valore estrinfeco di quando vi fosse, o no la mora del Debitore, concedendolo nel primo caso, e negandolo nel secondo.
- IV. Lo negava poi per regola in qualunque mutazione di valore, che seguisse nella Moneta generica con la limitazione del caso, nel quale il Debitore fosse moroso al pagamento.
- V. Tali distinzioni sparsero la divisione nelle opinioni dei susseguenti Autori. Altri rigettandole concedevano indistintamente l' aumento; ed alcuni, ammettendole, lo limitavano alle suddette circostanze.

A 2

VI.

(1.) *Leggi, o Statuti di Genova a c. 306.* „ Perchè ragguagliato quante Lire di „ Moneta corrente in Genova al tempo del debito contratto entravano per uno Scuto „ d' Argento, e successivamente quanti Scuti d' Argento avrebbero pagato al tempo „ del contratto debito la somma delle Lire espresse nel Testamento, o sia Contratto, „ e ritenuta la detta quantità di Scuti d' Argento, se faranno valutati al tempo del „ pagamento secondo il valore che correrà in quel tempo, la somma, e quantità di „ detta valutazione comprenderà in se stessa il maggiore, o minor valore delle Lire „ espresse nell' obbligazione, e in conseguenza col pagamento d' esse s' eseguirà l' egua- „ lità, e Giustizia dei Contratti: e a c. 310. E questo aumento consistendo in che „ si paghi meno di quello fu ricevuto, che più tosto si può chiamare decremento, „ sarà giustissimo.

(2.) Cioè data la Lira divisa in venti soldi, il soldo era la vigesima parte intrinseca della Lira: e così era delle altre frazioni monetarie; come si puole vedere nelle *Osservazioni del Co: Presidente Carli*, parte delle quali si riporterà al N. XXIII., e come viene dal medesimo dimostrato nella *Dissert. 3. part. 2. tom. 2. delle Monete, e Zecche d' Italia dalla pag. 1. alla 36. e 175. nella Dissert. 5. per tot.*, e dalle tavole delle sue dissertazioni 3. e 8. accennate dal detto Autore nella *Dissert. 6. cap. 6. c. 429. d. tom. 2.*

(3.) Nella *L. Paulus, alias Creditorem, aut Debitorem, 99. n. 6. 7. ff. de solut.*